

Citazione giurisprudenza inesistente a causa dell'uso dell'Intelligenza Artificiale: sì al giudizio di colpevolezza processuale (Cassazione penale¹)

La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l'art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

Cassazione penale, sezione terza, sentenza del 22.6.2026, n. 23006

...omissis...

3. Tanto premesso, come anticipato, il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come inesistenza soggettiva ciò che sarebbe, invece, una mera inesattezza anagrafica, priva di effetti invalidanti quando l'identità del soggetto sia comunque ricostruibile dagli atti. A tal fine richiama, nell'atto, tre precedenti di questa Corte: Sez. VI, n. 18839/2014 (in realtà, Sez. 5, n. 18839 del 13/02/2014, Barnaba', non mass.), Sez. II, n. 53602/2017 (in realtà, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639 - 01) e Sez. V, n. 11907/2016 (in realtà, Sez. 5, n. 11907 del 19/11/2015, dep. 2016, Adragna ed altro, non mass.), tutti evocati per sostenere il principio della prevalenza dell'identificazione sostanziale della parte sull'errore formale nelle generalità: nessuno di essi, tuttavia, si occupa della questione giuridica in esame, donde la loro citazione, ed i relativi principi di diritto, inesistenti e non riferibili alle richiamate sentenze, nonostante siano stati virgolettati in ricorso e richiamati in corsivo (v. pagg. 4/5), facendoli apparire come affermati da questa Corte, appaiono il frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica.

3.2. Il ricorrente insiste sul fatto che l'istanza era stata comunque sottoscritta da una persona fisica, con firma autenticata dal difensore, e che l'errore riproduceva i dati già presenti nell'ingiunzione di demolizione. La Corte di appello, però, non si limita a rilevare un errore materiale nel nome, né fonda la decisione sul solo "secondo nome" Battista. Essa sottolinea che l'atto di nomina allegato all'incidente è sottoscritto da un soggetto indicato con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e residenza risultati non corrispondenti ad alcun soggetto esistente nelle verifiche anagrafiche compiute. L'ordinanza considera irrilevante il fatto che l'errore fosse già presente nell'ingiunzione a demolire, perché ciò che rileva è l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, il quale deve essere riferibile ad un istante identificato in modo corretto e verificabile.

Il cuore della motivazione, dunque, non è l'errore nominale isolato, ma la combinazione di dati

¹ NdR: la pronuncia riportata è emessa dalla Cassazione penale, così da risultare eccentrica rispetto alle altre pubblicazioni presenti nella rivista de qua; tuttavia, in considerazione della rilevanza ed attualità della questione, più volte affrontata in rivista, si è ritenuto ciononostante di procedere a pubblicazione.

anagrafici che, nel loro insieme, individuerebbero un soggetto inesistente. Questa precisazione è decisiva. Se l'errore avesse riguardato soltanto il nomen o l'omissione/aggiunta di un secondo nome, la censura difensiva sarebbe stata fondata. Ma l'ordinanza valorizza il fatto che l'intera scheda identificativa riportata nella procura e nell'istanza – inclusa la data di nascita – non trovava riscontro anagrafico. In tale contesto, la Corte territoriale non ha ritenuto di trovarsi di fronte ad una semplice irregolarità nella denominazione della parte, bensì ad un difetto di certa identificazione dell'istante. Sotto il profilo teorico, il principio invocato dal ricorrente è corretto: la giurisprudenza, anche oltre il settore penale, riconosce che l'erronea indicazione delle generalità non comporta di per sé nullità o inesistenza dell'atto, se il soggetto è comunque identificabile con certezza sulla base dell'atto o del contesto processuale. Tale principio emerge con chiarezza, ad esempio, anche nella giurisprudenza civile di legittimità, che esclude la nullità dell'atto quando il reale destinatario o la reale parte siano univocamente identificabili dal contenuto complessivo della citazione o della relata (Cass. Sez. 2, 10/07/2023, n. 19473, non mass.).

Tuttavia, nel caso specifico, la censura appare non decisiva e, tendenzialmente, manifestamente infondata in concreto, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, l'ordinanza non registra una minima inesattezza ma una divergenza anagrafica che la Corte reputa incompatibile con la certa riferibilità soggettiva dell'atto. In secondo luogo, e soprattutto, anche volendo ipotizzare che su questo punto la motivazione meritasse un affinamento, resterebbe comunque intatta la seconda ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere la declaratoria di inammissibilità. In sede di legittimità, infatti, quando una decisione è fondata su rationes autonome e ciascuna idonea da sola a sostenerla, il ricorso deve superarle tutte; il venir meno di una soltanto non basta (Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass.; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 – 01).

3.3. I precedenti evocati nel ricorso sul tema dell'errore nelle generalità esprimono un principio astrattamente pertinente, ma, come anticipato, non risultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata dal difensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore loro riferisce. In ogni caso, quand'anche esistenti (e, come detto, così non è) la loro pertinenza concreta dipenderebbe comunque dalla possibilità di dimostrare che, nel caso di specie, il soggetto fosse davvero identificabile con certezza. Ed è proprio questo il punto che l'ordinanza esclude. **Perciò quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi: essi avrebbero potuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale e non investisse la riferibilità complessiva della procura e dell'istanza; ma perdono forza persuasiva se il giudice del merito, come avvenuto nel caso in esame, accerta l'assenza di corrispondenza anagrafica della complessiva identità dichiarata.**

In altre parole, i precedenti richiamati dalla difesa – come detto, non riferibili alla questione giuridica qui esaminata – sono astrattamente coerenti sul piano del principio, ma non paiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie concreta, così come ricostruita dall'ordinanza.

3.4. Il ricorso è manifestamente infondato anche in relazione al secondo profilo di doglianza.

Il ricorrente sostiene invero che l'ordinanza abbia violato l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ritenendo l'incidente di esecuzione una mera riproposizione di istanza già rigettata, sebbene il precedente incidente fosse stato proposto da soggetti diversi – Aiello Concetta, Carannante Maria Giovanna e Aiello Maria Giuseppina – e non dall'odierno ricorrente. Aggiunge che, in ogni caso, esisterebbe un fatto nuovo, rappresentato dalla perizia dell'ing. Benito Trani del 26 marzo 2025, sulla quale la Corte non avrebbe svolto alcuna reale valutazione.

Orbene, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata oppure costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. La giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce che la preclusione opera non solo quando sia identico il petitum in senso formale, ma quando, in termini sostanziali, non vengano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non già esaminate. In questo senso si collocano, tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01, richiamata dalla giurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135 – 01; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, Barone, Rv. 268834 – 01; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, D, Rv. 287553 – 01; Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, Pellegrino, Rv. 278283 – 01), e Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv. 269841 – 01, secondo cui la preclusione non opera solo se vengano dedotti fatti o questioni che non abbiano già formato oggetto della precedente decisione. Più di recente, Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass., ha ribadito che

il provvedimento del giudice dell'esecuzione formalmente irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non emergano elementi sostanzialmente nuovi e non solo apparentemente tali.

3.5. L'ordinanza afferma espressamente che il nuovo incidente di esecuzione ha come presupposto gli stessi titoli abilitativi in sanatoria già esaminati nel 2019, e che la questione sollevata è identica a quella già valutata in precedenza.

Si tratta di un passaggio particolarmente convincente, perché la Corte non si limita a dire che vi è somiglianza tra le domande, ma specifica che il fondamento fattuale dell'istanza – cioè le concessioni in sanatoria nn. 9, 10, 11 e 12 del 4 aprile 2013 – è il medesimo già scrutinato. Inoltre, sottolinea che la nuova perizia allegata non introduce reali elementi di novità rispetto al quadro già noto, anche alla luce della precedente CTU dell'arch. S.... allegata al parere del PG.

La censura difensiva fondata sulla diversità soggettiva del ricorrente non appare, perciò, sufficiente a scalfire questa ratio. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non fonda l'inammissibilità su una nozione puramente soggettiva di "stessa parte", ma sulla constatazione che l'odierno istante – qualificato come erede/terzo interessato in relazione al medesimo immobile e ai medesimi titoli – ripropone la medesima questione esecutiva già definitivamente vagliata. La preclusione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come interpretata dalla Cassazione, ha natura sostanziale e guarda all'identità del petitum e della causa petendi, non soltanto alla coincidenza nominale del proponente.

Questa censura deve, pertanto, essere considerata manifestamente infondata. Il ricorrente enfatizza la non coincidenza soggettiva tra i proponenti del precedente incidente e l'odierno istante, ma non riesce a mostrare che l'odierna iniziativa introduca una questione nuova in senso sostanziale. Al contrario, l'ordinanza espone che i titoli in sanatoria, il compendio edilizio e le questioni di condonabilità erano già stati pienamente scrutinati e risolti in senso negativo. La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata mostra che la preclusione non è superata dalla sola diversa veste formale dell'istanza o dalla diversa identità del proponente quando la questione sostanziale resta identica e non emergano elementi realmente nuovi. 3.6. Ancora, si osserva, la difesa sostiene che la perizia dell'ing. Trani del 26 marzo 2025 costituisca un elemento nuovo e che la Corte di appello si sia limitata ad affermarne apoditticamente l'irrelevanza, senza esaminarne realmente il contenuto. Da qui la denuncia di motivazione apparente e di violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

L'ordinanza, sul punto, non è del tutto ellittica. Essa afferma che la perizia allegata «non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse», e aggiunge un elemento importante: tale conclusione è formulata «anche alla luce della relazione di consulenza tecnica di ufficio del C.T.U. Architetto Luigi Antonio Schettini, allegata al parere del PG». In altri termini, la Corte non ignora la perizia di parte, ma la colloca dentro un quadro tecnico già esistente, ritenendola meramente oppositiva rispetto a valutazioni tecniche e giuridiche già svolte. È vero che la motivazione non riassume diffusamente il contenuto dell'elaborato dell'ing. Trani, ma in sede di legittimità ciò non è di per sé sufficiente a configurare il vizio denunciato, se il ragionamento decisorio consente comunque di comprendere perché il giudice abbia reputato l'elaborato non decisivo.

E qui la ratio è intellegibile: la perizia di parte si limiterebbe a sostenere la legittimità di titoli già esaminati; non introdurrebbe fatti sopravvenuti, ma una diversa valutazione tecnico-giuridica di dati già noti. Anche questa censura appare infondata. La giurisprudenza che esclude la preclusione in presenza di documenti o fatti nuovi – come la già citata Cass. pen., Sez. 1, n. 19358/2017 – presuppone che il documento prodotto non abbia già formato oggetto di valutazione e introduca un effettivo profilo di novità sostanziale. Nel caso in esame, però, la Corte di appello spiega che la perizia dell'ing. Trani non muta il nucleo della questione: i titoli in sanatoria del 2013 erano già stati esaminati, e le ragioni ostative alla loro efficacia rispetto all'ordine demolitorio erano già state puntualmente indicate. Il solo fatto che un tecnico di parte fornisca una lettura più favorevole non trasforma quell'elaborato in un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione, dunque, può dirsi sintetica, ma non apparente. Essa individua l'oggetto della perizia, lo confronta con il precedente giudizio e conclude per la mancanza di novità, richiamando anche una CTU già acquisita. In sede di legittimità, una simile motivazione è sufficiente, specie in presenza di una questione già in precedenza approfonditamente scrutinata.

3.7. Da ultimo, osserva il Collegio, benché il ricorso formalmente insista soprattutto sui profili processuali, la sua architettura è chiaramente orientata a rimettere in discussione il giudizio sostanziale di non condonabilità delle opere.

Per valutare la plausibilità della censura occorre allora verificare se le ragioni sostanziali ribadite nell'ordinanza siano corrette. La risposta, nel complesso, è positiva. L'ordinanza richiama i verbali di sequestro, dai quali emerge che al 29 dicembre 1993 le tamponature esterne erano ancora in corso, e che al 19 dicembre 1994 si eseguivano ancora lavori di getto di un solaio in cemento armato al piano terra. La Corte conclude che l'opera non era ultimata al rustico entro il termine utile per il secondo condono ex art. 39 l. n. 724/1994, che rinvia alla nozione di ultimazione dell'art. 31, comma 2, l. n. 47/1985.

Tale conclusione è pienamente coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rustico richiede non solo le strutture portanti e la copertura, ma anche le tamponature esterne, essendo queste necessarie a rendere individuabile il volume del manufatto (in questo senso sono richiamabili Sez. 3, n. 35006 del 12/06/2024, Di Massa, non mass., nonché i precedenti già consolidati Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658 – 01, Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, Rv. 278784 – 01, e Sez. 3, n. 33083 del 06/07/2021, Balzano, non mass.). Ne discende che, anche qualora si volesse valorizzare la perizia dell'ing. Trani, essa difficilmente avrebbe potuto scardinare questa ratio, fondata su dati cronologici obiettivi risultanti dai verbali di sequestro. Sotto tale profilo, l'ordinanza appare perfettamente allineata alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi idonei a sovvertirla.

3.8. L'ordinanza afferma ancora che il manufatto supera il limite di 750 mc previsto dall'art. 39 l. n. 724/1994 e che gli istanti avevano illegittimamente frazionato l'immobile in quattro distinte pratiche per eludere il limite volumetrico.

Anche questo passaggio è conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ribadisce costantemente che, in materia di condono, l'edificio abusivo va considerato unitariamente quando riconducibile a un unico disegno edificatorio o a un unico centro di interessi, e che la pluralità delle domande non può essere utilizzata per aggirare artificiosamente il limite volumetrico (il principio è stato recentemente riaffermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 15725 del 09/04/2026, Mare, non mass., da Sez. 3, n. 28350 del 15/05/2025, Incarnato, non mass., e, con specifico riferimento al tema, da Sez. 3, n. 47639 del 28/11/2024, Fasano ed altro, non mass.). La motivazione dell'ordinanza, inoltre, è particolarmente accurata perché descrive le quattro sanatorie del 4 aprile 2013 come riferite tutte allo stesso immobile, alla stessa particella catastale, a porzioni dello stesso fabbricato a due piani fuori terra, presentate da componenti del medesimo nucleo familiare. Anche su questo piano, dunque, la censura del ricorso non coglie nel segno: non vi è traccia di un errore di diritto o di un travisamento, bensì applicazione lineare di un orientamento consolidato.

3.9. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, non debba limitarsi a prendere atto dell'esistenza formale di un titolo o di un'istanza, ma debba verificare la plausibilità dell'esito favorevole e la di eventuali cause ostative. In tal senso è particolarmente pertinente Sez. 3, n. 25195 del 05/04/2019, Miragliuolo, non mass., secondo cui la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione presuppone l'accertamento di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole, con obbligo per il giudice dell'esecuzione di valutare l'esito prevedibile dell'istanza e le cause ostative al suo accoglimento. Questo precedente è altamente pertinente rispetto al caso in esame, perché l'ordinanza del 2026 fa esattamente ciò che la sentenza n. 25195/2019 richiede: verifica non la mera esistenza dei titoli, ma la loro effettiva idoneità a incidere sull'ordine demolitorio, concludendo in senso negativo per ragioni ostative sostanziali. Perciò la perizia dell'ing. Trani, anche in questa prospettiva, non è idonea a mutare l'esito.

3.10. Quanto alla tettoia in ferro e lamiera, l'ordinanza ricorda che l'area era vincolata ai sensi della normativa paesaggistica già all'epoca dei fatti e che, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, era necessario il parere della Soprintendenza. La Corte aggiunge che il silenzio della Soprintendenza non equivaleva, nel caso concreto, a silenzio-assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990, anche alla luce della nota del Ministero dei beni culturali del 27 settembre 2018, poiché il Comune aveva espresso non già un parere pienamente favorevole, bensì un parere favorevole condizionato.

Su questo punto, il quadro giurisprudenziale amministrativo è stato per qualche tempo oscillante, ma oggi prevale l'orientamento secondo cui l'art. 17-bis l. n. 241/1990 può trovare applicazione anche al parere della Soprintendenza nei procedimenti "orizzontali" a fase decisoria pluristrutturata, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, e ribadito da successive decisioni, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464. Tali pronunce sottolineano, però, che l'operatività del silenzio-assenso presuppone una precisa struttura procedimentale e l'invio di uno schema di provvedimento o comunque di una

proposta compiuta, sicché non ogni inerzia della Soprintendenza produce automaticamente assenso. In questa prospettiva, la motivazione dell'ordinanza può ritenersi sostanzialmente corretta nel caso concreto, anche se formulata in termini sintetici. La Corte non nega in astratto l'applicabilità dell'art. 17-bis; osserva piuttosto che, nel caso specifico, mancava il presupposto di un previo assetto favorevole compiuto del procedimento, poiché il Comune aveva espresso solo un assenso condizionato.

Anche ammettendo che il dibattito amministrativo sia stato vivace (in senso contrario, si v., ad es., T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 11 giugno 2025, n. 4406), il punto decisivo resta che la censura difensiva, nel ricorso per cassazione, non sviluppa in modo specifico una doglianza autonoma e tecnicamente strutturata contro questa parte dell'ordinanza: essa resta sullo sfondo dell'intera vicenda, ma non è al centro del motivo unico. Pertanto, pure sotto questo profilo, non emerge una fondatezza del ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

5. Ed invero, il richiamo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o "allucinati" da sistemi di intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità e, proprio per questo, giustifica l'irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. quando la Corte, come nel caso di specie, ravvisi che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate.

5.1. L'art. 616 cod. proc. pen., infatti, prevede che, in caso di inammissibilità, la parte privata sia condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che può essere aumentata fino al triplo "tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso".

La sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 ha chiarito il fondamento di tale meccanismo sanzionatorio: la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può operare automaticamente quando il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ma, specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzi può essere più severa – quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibile a un comportamento colposo del ricorrente.

In altri termini, la Consulta ha eliminato soltanto l'automatismo sanzionatorio nei confronti dell'incolpevole, non certo la legittimità di una risposta più incisiva nei confronti di chi abbia dato causa, con negligenza o imprudenza, a un ricorso intrinsecamente viziato.

5.2. Proprio in questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a un'apatologia dell'atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l'allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l'inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell'atto. In tale situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l'area dell'errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000.

5.3. Il punto decisivo è che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell'atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore – o la parte che dell'atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli non versa in una situazione assimilabile all'incolpevole errore oggettivamente inevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. Perciò non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", secondo la formula della Consulta.

5.4. Sotto il profilo funzionale, poi, una sanzione più elevata trova giustificazione nella stessa

ratio deterrente dell'art. 616 cod. proc. pen.

La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del 2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo conto della causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare la risposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazione incompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna in misura più alta.

5.5. Né può sostenersi che l'impiego dell'intelligenza artificiale introduca una zona franca di deresponsabilizzazione. La sentenza n. 186/2000 protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l'ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l'errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l'ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L'assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità.

5.6. Ne deriva che, in un caso del genere, il giudice può motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la non verifica delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell'affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; (e) la maggiore intensità della colpa rispetto all'ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi. Tutti questi elementi si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma "tenuto conto della causa di inammissibilità" e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l'inammissibilità sia imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.

6. In termini conclusivi, si può dunque affermare che la citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l'art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l'11/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alessio Scarcella

Luca Ramacci